



Circolare Speciale **51/2019**

Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2019 n. 252, il D.L. 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 27.10.2019. Si sintetizzano le principali misure contenute nel provvedimento.

Indice

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione	Pag. 3
Cessazione partita Iva e inibizione compensazione	Pag. 3
Contrasto alle indebite compensazioni	Pag. 3
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti	Pag. 4
Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera	Pag. 5
Contrasto alle frodi in materia di accisa	Pag. 5
Accisa sul gasolio commerciale	Pag. 5
Estensione del sistema Infoil	Pag. 6
Documento Amministrativo Semplificato telematico	Pag. 6
Trust	Pag. 6
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche	Pag. 6
Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria	Pag. 6
Dati registri e liquidazioni Iva messi a disposizione dall'Agenzia Entrate	Pag. 6
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Pag. 6
Modifiche al regime dell'utilizzo del contante	Pag. 7
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini	Pag. 7



Circolare Speciale **51/2019**

Sanzione lotteria degli scontrini	Pag. 7
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici	Pag. 7
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici	Pag. 7
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito	Pag. 8
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento	Pag. 8
Registro unico degli operatori del gioco pubblico	Pag. 8
Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione per gioco da intrattenimento	Pag. 8
Divieto a esercizi commerciali con gioco pubblico	Pag. 8
Omesso versamento dell'imposta unica	Pag. 8
Iva prestazioni didattiche	Pag. 9
Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici	Pag. 9
Compartecipazione comunale al gettito accertato	Pag. 9
Progetti infrastrutturali pubblici e interessi passivi deducibili	Pag. 9
Incentivi Conto Energia	Pag. 9
Riapertura del termine di pagamento della 1 ^a rata della definizione agevolata	Pag. 10
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine	Pag. 10
Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta	Pag. 10
Fondo di garanzia PMI	Pag. 11
Affitti passivi PA	Pag. 11
Modifiche alla fiscalità regionale	Pag. 11
Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono	Pag. 12
Disposizioni in materia di autotrasporto	Pag. 12
Quota versamenti in acconto	Pag. 12
Entrata in vigore	Pag. 12

*Lotta alle indebite compensazioni di crediti e agli illeciti in materia di accise; inasprimento delle pene per i reati tributari; riduzione della soglia per l'utilizzo del contante; sanzioni per chi non accetta pagamenti con carte di debito e credito; lotteria degli scontrini con premi per chi paga con moneta elettronica; riapertura dei termini per versare la prima rata della "rottamazione-ter"; riduzione dell'acconto di novembre; imponibilità Iva per le prestazioni delle autoscuole, ma soltanto dal 2020. Sono alcuni dei numerosi argomenti di carattere fiscale contenuti nel [D.L. 26.10.2019 n. 124](#), recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **in vigore dal 27.10.2019**.*

In attesa delle eventuali modifiche apportate nel corso del processo di conversione in legge, si sintetizzano le principali misure contenute nel provvedimento.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione**Art. 1**

- Chiunque si accoli il debito d'imposta altrui procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
- Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. I versamenti in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
- Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
 - a) all'accollante le sanzioni di cui all'art. 13, cc. 4 o 5 D.Lgs. 471/1997;
 - b) all'accollato la sanzione di cui all'art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997, recuperando l'importo dei versamenti considerati come non avvenuti e i relativi interessi. Per l'importo dei versamenti considerati come non avvenuti e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare la disposizione.

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione**Art. 2**

- Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita risulti cessata.
- Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
- Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di tali disposizioni, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Contrasto alle indebite compensazioni**Art. 3**

- La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.
- L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
- Nell'ambito di tali procedure i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Tali procedure e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti[Art. 4, cc. 1-17, pp. 1 e 2](#)

- I soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle citate ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
- L'obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
- L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
- Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine e con le modalità previste, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
- Entro il termine previsto dei 5 giorni antecedenti la scadenza, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
 - a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
 - b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
 - c) i dati identificativi del bonifico effettuato.
- Nel caso in cui alla data dei 5 giorni antecedenti la scadenza sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare alla comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione, totale o parziale, delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede al versamento con le medesime modalità citate (senza possibilità di effettuare la compensazione).
- Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine dei 5 giorni antecedenti la scadenza non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta e non abbiano trasmesso allo stesso i dati previsti.
- I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
- Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano, entro il termine e con le modalità indicate i dati richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
- Laddove entro 90 giorni dal termine, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento al committente o richiedano la compensazione e trasmettano i dati richiesti, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
- Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica, entro 5 giorni, mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei loro confronti.
- Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste, comunicando al committente tale opzione entro la data dei 5 giorni antecedenti la scadenza e allegando una certificazione dei requisiti richiesti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della medesima scadenza:
 - a) risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti

registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

- Entro 90 giorni dal 27.10.2019 la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia stessa.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista; con ulteriori provvedimenti possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni alternative a quella prevista, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- Per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
- Il soggetto obbligato in base alle nuove disposizioni che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (30% dell'importo non versato).
- Chiunque, obbligato in base alle nuove disposizioni, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste (reclusione da 6 mesi a 2 anni per un ammontare superiore a 100.000 euro per ciascuna annualità).
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.01.2020**.

Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

[Art. 4, c. 17, pp. 3 e 4](#)

- Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) Dpr 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter Dpr 633/1972 e alle agenzie per il lavoro.
- L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

Contrasto alle frodi in materia di accisa

[Art. 5](#)

- La trasmissione della nota di ricevimento dal destinatario nazionale all'Amministrazione Finanziaria per attestare la conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo per la presa in consegna del destinatario è effettuata **entro le 24 ore** decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna. Tali disposizioni hanno efficacia a decorrere **dal 1.11.2019**.
- Per i trasferimenti, mediante automezzi, di tali prodotti, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.
- L'autorizzazione per il riconoscimento della figura di destinatario registrato per i prodotti soggetti ad accisa è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui all'art. 23, cc. 6 e 7 D.Lgs. 504/1995 (presenza di giudizi penali per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare).
- Per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 23, cc. 8 e 9 D.Lgs. 504/1995 (sentenza definitiva per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare).
- Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui all'art. 23, cc. da 6 a 9 D.Lgs. 504/1995 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
- Le disposizioni hanno efficacia a decorrere **dal 1.01.2020**.

Accisa sul gasolio commerciale

[Art. 8](#)

- Per ciascuno dei trimestri il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.
- Tale disposizione è applicabile ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere **dal 1.01.2020**.

Estensione del sistema Infoil[Art. 10](#)

- Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 23, cc. 3 e 4 D.Lgs. 504/1995, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, **entro il 30.06.2020**, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

Documento Amministrativo Semplificato telematico[Art. 11](#)

- Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane saranno fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30.06.2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'art. 12 D.Lgs. 504/1995 alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

Trust[Art. 13](#)

- Sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, c. 2 Tuir anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 Tuir.
- Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche[Art. 14](#)

- I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall'Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
 - a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
 - b) dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
- A tali fini, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria[Art. 15](#)

- I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Dati registri e liquidazioni Iva messi a disposizione dall'Agenzia Entrate[Art. 16](#)

- A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti:
 - a) registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 Dpr 633/1972;
 - b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
- A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche[Art. 17](#)

- In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
- Le disposizioni relative all'applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante[Art. 18](#)

- A decorrere **dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021** il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di **2.000 euro**. A decorrere **dal 1.01.2022**, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di **1.000 euro**.
- Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini[Art. 19](#)

- I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
- Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi mediante la memorizzazione elettronicamente e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Sanzione lotteria degli scontrini[Art. 20](#)

- L'esercente che, al momento dell'acquisto, rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto è punito con una sanzione amministrativa **da euro 100 a euro 500**. Non si applica l'art. 12 D.Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).
- Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni relative obbligo di invio dei dati relativi alla cessione o prestazione di servizi, la citata sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici[Art. 21](#)

- La piattaforma tecnologica per i pagamenti elettronici può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono definite le regole tecniche di funzionamento di tale piattaforma tecnologica e dei relativi processi.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici[Art. 22](#)

- Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta, **pari al 30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.
- Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1.07.2020**, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 400.000 euro**.
- L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito[Art. 23](#)

- A partire **dal 1.07.2020**, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a **30 euro, aumentata del 4%** del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
- Per le sanzioni relative alle citate violazioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla L. 689/1981, ad eccezione dell'art. 16 sul pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
- All'accertamento delle violazioni provvedono gli organi che sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento[Art. 26](#)

- A decorrere dal **10.02.2020** la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel **23% e nel 9%**.
- Si tratta di:
 - a) apparecchi idonei per il gioco lecito dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;
 - b) apparecchi idonei per il gioco lecito facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
- Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,60% e del 7,90% si applicano fino al 9.02.2020.

Registro unico degli operatori del gioco pubblico[Art. 27](#)

- Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere **dall'esercizio 2020**, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
- L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 27.10.2019.

Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione per gioco da intrattenimento[Art. 28](#)

- Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.

Divieto a esercizi commerciali con gioco pubblico[Art. 30](#)

- Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 80, c. 4 D.Lgs. 50/2016.

Omesso versamento dell'imposta unica[Art. 31](#)

- È disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
- La disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori d'imposta unica, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita.
- Il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane contiene l'invito al pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento.
- L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle Dogane dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro 90 giorni dal suo deposito.

Iva prestazioni didattiche**Art. 32**

- Sono operazioni esenti Iva di cui all'art. 10, c. 1, n. 20) Dpr 633/1972 non più le prestazioni didattiche di ogni genere, ma solo quelle d'insegnamento scolastico o universitario.
- Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
- Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del 27.10.2019, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE 14.03.2019, causa C-449/17.
- Le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole sono soggette all'obbligo di certificazione.
- Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino al 30.06.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline.
- Le disposizioni hanno efficacia **dal 1.01.2020**.

Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici**Art. 33**

- I soggetti persone fisiche non titolari di partita Iva aventi, alla data del 26.12.2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26.12.2018 al 30.09.2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.01.2020 ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.
- Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di **gennaio 2020**.

Compartecipazione comunale al gettito accertato**Art. 34**

- Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al **2021**, la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni è elevata al 100%.

Progetti infrastrutturali pubblici e interessi passivi deducibili**Art. 35**

- Ai fini dell'applicazione dell'art. 96 Tuir in tema di deducibilità degli interessi passivi senza il calcolo del ROL ai prestiti per progetti infrastrutturali pubblici:
 - a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V D.Lgs. 50/2016;
 - b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui all'art. 96, c. 8, lett. a) Tuir (ossia, garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso o da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V D.Lgs. 50/2016.

Incentivi Conto Energia**Art. 36**

- In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto di seguito previsto.
- Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando, alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
- I soggetti che intendono avvalersi di tale definizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima.
- Nella comunicazione il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo citato e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
- La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2020.
- Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della presente facoltà.

Riapertura del termine di pagamento della 1ª rata della definizione agevolata[Art. 37](#)

- La scadenza di pagamento del 31.07.2019, prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, è fissata al **30.11.2019**.

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine[Art. 38](#)

- A decorrere **dall'anno 2020** è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale.
- La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, c. 3 D.Lgs. 504/1992.
- L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai Comuni. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
- I Comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto ministeriale. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati.
- Limitatamente all'anno 2020 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16.12, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale.
- Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di Imu e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta[Art. 39](#)

- È punito con la reclusione **da 4 a 8 anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è **inferiore a euro 100.000**, si applica la reclusione **da un anno e 6 mesi a 6 anni**.
- È punito con la reclusione **da 3 a 8 anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, **quando, congiuntamente**:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.
- È punito con la reclusione **da 2 a 5 anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **euro 100.000**;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a **euro 2 milioni**.
- È abrogata la disposizione che considerava non dare luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si teneva conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) dei punti precedenti.
- È punito con la reclusione **da 2 a 6 anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 150.000.
- È punito con la reclusione **da 2 a 6 anni** chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 150.000.
- È punito con la reclusione **da 4 a 8 anni** chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione **da 1 anno e 6 mesi a 6 anni**.
- È punito con la reclusione **da 3 a 7 anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare **superiore a 100.000 euro** per ciascun periodo d'imposta.
- È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare **superiore a euro 150.000** per ciascun periodo d'imposta.

- Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, diversi da quelli previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter (omesso versamento di ritenute e di Iva), si applica l'art. 240-bis c.p. relativo a casi particolari di confisca quando:
 - a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
 - b) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000 nel caso dei delitti previsti dagli artt. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 5, c. 1 (omessa dichiarazione con imposta dovuta superiore a 150.000) D.Lgs. 74/2000;
 - c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 5, c. 1-bis D.Lgs. 74/2000 (mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro 150.000).;
 - d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
 - e) l'indebita compensazione ha a oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (indebita compensazione);
 - f) l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, c. 1 D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte);
 - g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, c. 2 D.Lgs. 74/2000 (falsa documentazione nella procedura di transazione fiscale);
 - h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli artt. 4 (dichiarazione infedele) e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) D.Lgs. 74/2000.
- In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
- Le disposizioni hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 124/2019.

Fondo di garanzia PMI[Art. 41](#)

- Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.Lgs. 102/2004 sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain.
- La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e, comunque, nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Affitti passivi PA[Art. 43, c. 1](#)

- Ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato per la locazione degli immobili acquistati ai sensi della presente disposizione si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto ai sensi dell'art. 3, c. 6 D.L. 95/2012 (riduzione del 15%).

Modifiche alla fiscalità regionale[Art. 46](#)

- A decorrere dall'anno **2021**, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale Irpef è rideterminata con decreto.
- Per gli anni dal 2011 al **2020** l'aliquota di compartecipazione all'Iva è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere **dall'anno 2021** l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'art. 15, cc. 3 e 5, 1° p. D.Lgs. 68/2011, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
- A decorrere **dall'anno 2021** le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità.
- A decorrere **dall'anno 2021** sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **entro il 31.07.2020**, sono individuati i trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario.
- A decorrere **dal 2021**, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni sono le seguenti:
 - a) la compartecipazione all'Iva;
 - b) quote dell'addizionale regionale all'Irpef;
 - c) l'Irap, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
 - d) quote del fondo perequativo;
 - e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.
- È istituito, dall'anno **2021**, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'Iva determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese essenziali.

Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono**Art. 52**

- È stato istituito un fondo per il riconoscimento per l'anno 2019 e 2020 di un contributo, fino a esaurimento delle risorse, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.
- Con decreto sono disciplinate le modalità attuative della disposizione.

Disposizioni in materia di autotrasporto**Art. 53**

- Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
- I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dal 27.10.2019 fino al 30.09.2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
- I contributi erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18.12.2013.
- L'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 20.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
- Con decreto sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

Quota versamenti in acconto**Art. 58**

- A decorrere **dal 27.10.2019**, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in **2 rate ciascuna nella misura del 50%**, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 1° rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Entrata in vigore**Art. 60**

- Il D.L. 124/2019 è entrato in vigore il **27.10.2019**.